

Bozza
di
DISEGNO DI LEGGE

*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui
all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo, definisce i principi generali per l'attribuzione delle funzioni, connesse con il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.

Art. 2
(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)

1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro trenta giorni la valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente

articolo. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato.

2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione relativi all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, possono riguardare una o più materie.

3. Lo schema di intesa preliminare negoziato fra Stato e Regione è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, ed è poi sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.

4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3, dopo la sottoscrizione, è immediatamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, audito il Presidente della Giunta regionale.

5. Una volta espresso il parere di cui al comma 4 e comunque decorso il termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie predispone lo schema di intesa definitivo, tenuto conto del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Lo schema di intesa definitivo, a conclusione dell'ulteriore negoziato, è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo è deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie. Contestualmente allo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, approva un disegno di legge di mera approvazione dell'intesa, da presentare alle Camere ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, di cui l'intesa, così come approvata dal Consiglio dei Ministri medesimo, costituisce allegato. Alla seduta del Consiglio dei Ministri per l'esame dello schema di disegno di legge partecipa il Presidente della Giunta regionale.

6. Il Governo, nel caso in cui non intenda conformarsi, in tutto o in parte, al parere parlamentare, trasmette alle Camere una relazione nella quale sono indicate le motivazioni di difformità dal parere.

7. L'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.

8. Il disegno di legge di cui al comma 5, cui sono allegate l'intesa e la relazione di cui al comma 6, è immediatamente trasmesso alle Camere ai fini della mera approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 3

(Livelli essenziali delle prestazioni)

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere n), norme generali sull'istruzione, ed s), tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, della Costituzione e nelle materie della tutela e sicurezza sul lavoro, dell'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale, e della tutela della salute, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il trasferimento delle funzioni e delle risorse corrispondenti ha luogo a seguito della determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1, secondo la procedura prevista dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Decorso il termine di dodici mesi senza che sia stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al primo periodo del presente comma:

a) anche le funzioni nelle materie di cui al comma 1 possono essere trasferite alla Regione;

b) fino alla determinazione dei livelli essenziali nelle materie di cui al comma 1, per la determinazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di trasferimento si applica il criterio della spesa storica sostenuta dalle amministrazioni statali nella Regione per l'erogazione dei servizi pubblici corrispondenti alle funzioni trasferite; qualora la legge statale stabilisca successivamente livelli essenziali delle prestazioni in tali materie, la Regione interessata è tenuta all'osservanza e, in caso di inosservanza, si applica l'articolo 120, comma secondo, della Costituzione.

3. Qualora la legge statale, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stabilisca livelli essenziali delle prestazioni in materie oggetto dell'intesa, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, la Regione interessata è tenuta all'osservanza di tali livelli essenziali. In caso di inosservanza della Regione si applica l'articolo 120, comma secondo, della Costituzione.

Art. 4

(Principi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)

1. In sede di prima applicazione, le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio da parte di una Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2, nei termini di spesa storica sostenuta dalle amministrazioni statali nella Regione per l'erogazione dei servizi pubblici corrispondenti a ciascuna delle funzioni conferite, quale criterio da superare a regime con la determinazione dei costi standard, dei fabbisogni standard e dei livelli di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali quali strumenti di valorizzazione e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della loro azione amministrativa e per il finanziamento delle funzioni riconducibili ai livelli di essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione. I costi standard e i fabbisogni standard sono determinati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, avvalendosi della collaborazione della Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a., dell'ISTAT e della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.

2. L'intesa di cui all'articolo 2 individua altresì le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite tra la riserva di aliquota o le compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, tali da consentire l'integrale finanziamento delle funzioni trasferite, in coerenza con l'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

Art. 5

(Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)

1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in base all'intesa approvata con legge, possono a loro volta essere attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse.

Art. 6

(Durata delle intese e successione di leggi nel tempo. Monitoraggio)

1. L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione può indicare la propria durata e può in qualunque momento essere modificata su iniziativa dello Stato ovvero della Regione interessata, con le medesime modalità previste nell'articolo 2.

2. Alla scadenza del termine eventuale di durata, l'intesa si intende rinnovata, salvo che lo Stato e la Regione assumano l'iniziativa congiunta di modifica o cessazione con le medesime modalità previste nell'articolo 2.

3. Ciascuna intesa individua i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una Regione, approvata con legge, continuano ad applicarsi nei relativi territori della Regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti gli ambiti oggetto dell'intesa.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa e a tal fine ne concordano le modalità operative.

5. La Commissione paritetica di cui all'articolo 4, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, anche ai fini dell'adeguamento dei profili finanziari dell'intesa, secondo quanto previsto dalla medesima.

6. Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative e le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

Art. 7

(Clausole finanziarie)

1. Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. E' garantita l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le Regioni che non ne abbiano sottoscritte.

3. Ogni intesa prevede che, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la legge statale possa stabilire, in relazione al ciclo economico e all'andamento dei conti pubblici, misure transitorie a carico della Regione a garanzia dell'equità nel concorso al risanamento della finanza pubblica con contestuale adozione di analoghe misure per le altre Regioni a statuto ordinario.

Art. 8

(Perequazione infrastrutturale)

1. Le intese concluse in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, non pregiudicano la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, la rimozione degli squilibri economici e sociali e il perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

Art. 9

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in relazione al livello di avanzamento formalizzato, anche agli atti di iniziativa delle Regioni, presentati al Governo e concordati con il medesimo prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Elenco delle materie che, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, Cost. possono essere oggetto di attribuzione a Regioni a statuto ordinario

Art. 117, secondo comma, Cost.

lettera l)¹, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace;

lettera n), norme generali sull'istruzione;

lettera s), tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Art. 117, terzo comma, Cost.

rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;

commercio con l'estero;

tutela e sicurezza del lavoro;

istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

professioni;

ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

tutela della salute;

alimentazione;

ordinamento sportivo;

protezione civile;

governo del territorio;

porti e aeroporti civili;

grandi reti di trasporto e di navigazione;

ordinamento della comunicazione;

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

previdenza complementare e integrativa;

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

cashe di risparmio, cashe rurali, aziende di credito a carattere regionale;

enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

¹ L'art. 117, secondo comma, lettera l) riguarda "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa".